



COMUNE DI CUGNOLI (Prov. di Pescara)

65020 Via Roma 5 - Tel. 0858 576 131 - Fax 0858 576 722

C.F. 80003250687 - P.IVA 00199110685

E mail : sindaco@comune.cugnoli.pe.it

**REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
PER I SERVIZI TECNICI, ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA
E ALL’INGEGNERIA E COMPLEMENTARI,
AVENTI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 36. del 28.11.2011

INDICE

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER I SERVIZI TECNICI, ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E A QUESTI COMPLEMENTARI, AVENTI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 €

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E SUO AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 2 PRESUPPOSTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ALL’ESTERNO DELL’AMMINISTRAZIONE
- Art. 3 PRESTAZIONI OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE ED ESCLUSIONI
- Art. 4 DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DA PORRE A BASE DI GARA
- Art. 5 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI (PER IMPORTI INFERIORI E SUPERIORI A 40.000,00 EURO)
- Art. 6 COMMISSIONI ESAMINATRICI E AGGIUDICATICI
- Art. 7 CAUZIONE CONTRATTUALE
- Art. 8 GARANZIE PER RESPONSABILITÀ PROGETTUALE
- Art. 9 CONVENZIONI E LETTERE D’INCARICO
- Art. 10 ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E SUO AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Con il presente Regolamento si disciplinano le procedure che, nel rispetto del combinato disposto degli artt. 90, 91, 57, comma 6, e 125 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. (Codice dei Contratti), dell'art. 267 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.), e del vigente regolamento comunale indicato al punto successivo, dovranno essere rispettate dai competenti Uffici del Comune, nell'affidamento di incarichi professionali per i servizi tecnici indicati all'oggetto il cui corrispettivo stimato (ai sensi del successivo art. 4) risulti inferiore all'importo di 100.000,00 euro (I.V.A. ed oneri contributivi previdenziali esclusi).
2. Per quanto non espressamente specificato nel presente regolamento restano vigenti le disposizioni contenute nel regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 16.02.2007, esecutiva, e successive modifiche;

ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ALL'ESTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Quando sussistono le seguenti condizioni previste dall'art. 90, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.:
 - a) carenza di organico di personale tecnico;
 - b) difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori da svolgere;
 - c) difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;
 - d) nel caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale;
 - e) necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze.è possibile ricorrere all'affidamento esterno dei servizi di cui al successivo art. 3 ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1 lettere d) e) f) f-bis) g) ed h) del Codice medesimo e precisamente:
 - lett. d): liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla Legge 23.11.1939, n. 1815 e s.m.i.;
 - lett. e): società di professionisti;
 - lett. f): società di ingegneria;
 - lett. f-bis): soggetto prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato IIA del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 s.m.i. stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - lett. g): raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui ai precedenti punti d) e) ed f);
 - lett. h): consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36.
2. La sussistenza dei presupposti di ammissibilità al ricorso a professionisti esterni come richiamata al comma 1 dovrà essere certificata dal Responsabile Unico del Procedimento (ex art. 10 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.).
3. La certificazione del R.U.P. dovrà essere vistata dal Responsabile del Settore competente per materia (solo nel caso in cui tali figure non coincidano) a cui compete altresì l'adozione della determinazione di autorizzazione a contrattare.

ARTICOLO 3 - PRESTAZIONI OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE ED ESCLUSIONI

1. I servizi oggetto di affidamento, alle condizioni di cui al precedente art. 2, sono quelli previsti dal combinato disposto dell'art. 90, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e dell'art. 252 del Regolamento Generale dei LL.PP. (D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) e precisamente:

A) PRESTAZIONI PRINCIPALI

- a) Prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;

- b) Direzione dei lavori e contabilità;
- c) Incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Procedimento (vedi D.M. Ministero Giustizia 04.04.2001 e s.m.i.);
- d) Incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile competente della formazione del programma triennale dei lavori pubblici;
- e) Incarichi di collaudo tecnico-amministrativo, statico, funzionale, e specialistici di supporto alla certificazione di regolare esecuzione di opere pubbliche (se non sussiste la possibilità di affidarli a dipendenti del Comune o di altre amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).

B) PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE, DI SUPPORTO ED ACCESSORIE (elenco esemplificativo non esaustivo)

- f) Redazione studi di fattibilità;
- g) Adempimenti in materia di sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Responsabilità dei lavori, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione);
- h) Rilievi topografici, pratiche catastali, perizie di stima immobiliari;
- i) Attività tecniche di studio e di indagine geologiche, geotecniche, sismiche, idrogeologiche ed idrauliche dei terreni;
- j) Analisi chimiche, batteriologiche, agronomiche, ecc.;
- k) Consulenze naturalistiche, artistiche, storiche, archeologiche, ecc.;
- l) Pianificazione e regolamentazione territoriale, urbanistica ed edilizia, comunque denominate;
- m) Indagini, studi specialistici, verifiche ed adempimenti in materia ambientale (acustica, amianto, bonifiche e recupero ambientale, inquinamento elettromagnetico, monitoraggi ambientali, etc.) ed a carattere naturalistico, agronomico e forestale;
- n) Studi ed adempimenti per specifici procedimenti amministrativi, quali Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ecc.;
- o) Progetti, studi, pratiche specialistiche ed adempimenti per realizzazione, adeguamenti e verifiche in materia impiantistica (impianti tecnologici, prevenzione incendi, rendimento energetico degli edifici, ecc.);
- p) Progettazione, calcolo di opere e strutture, adempimenti ai sensi della legge n. 1086/71 e s.m.i., legge n. 64/1974 e s.m.i., Ordinanza n. 3274/2003 e D.M. 14/09/2005, perizie e collaudi strutturali;
- q) Progettazione di sistemi elettronici, di automazione, di telecomunicazioni, prestazioni professionali nel campo dell'ingegneria dell'informazione, ecc.

2. Restano estranei al presente regolamento tutti gli incarichi che, anche se attinenti o complementari ai servizi tecnici affidati, sono disciplinati da disposizioni legislative o regolamentari speciali (ad esempio: attività di consulenza legale, commerciale, fiscale-tributaria, ecc.).

ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DA PORRE A BASE DI GARA

1. Il compenso per lo svolgimento delle prestazioni sopra elencate, da porre a base di gara ed assoggettare a ribasso (nei limiti delle leggi vigenti se esistenti) dovrà essere calcolato di norma con riferimento ai vigenti tariffari professionali pertinenti. Qualora non esistano riferimenti tariffari disciplinati da leggi si farà riferimento, in subordine, alle disposizioni degli ordini professionali. In difetto di qualsiasi riferimento normativo, o disciplinare il Responsabile Unico del Procedimento dovrà calcolare il compenso in riferimento ai valori di mercato della prestazione. In questo caso sarà necessario un giudizio di congruità espresso dal R.U.P. sottoposto al visto del Responsabile del settore competente per materia, qualora le due figure non coincidano.
2. Gli importi di cui sopra, come stabilito dall'art. 262, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., saranno assoggettati ad un unico ribasso d'asta relativo alle prestazioni professionali e alle spese.

3. Il prezzo sarà pesato congiuntamente agli altri parametri stabiliti dall'allegato M) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. nel caso di aggiudicazione mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa.

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

1. L'affidamento dei servizi verrà attribuito, con determina del responsabile del settore competente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (qualora le due figure non coincidano), contenente la motivazione del conferimento al professionista e sulla base del procedimento di seguito specificato:

PER INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

In coerenza con i principi di efficienza, economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa nell'affidamento dei servizi espressi dall'art. 2, comma 1, del Codice degli Appalti ex D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., ed in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 125, comma 11, ultimo periodo, dello stesso Codice, dell'art. 267, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., e del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 16.02.2007, esecutiva, e successive modifiche, gli incarichi di modesta entità (con corrispettivo di importo inferiore ai 40.000,00 euro (al netto degli oneri previdenziali), potranno essere affidati direttamente su proposta del R.U.P. (previa verifica dell'idoneità tecnica del soggetto da incaricare) con il preventivo visto del Responsabile del settore competente (se figura diversa) a cui competerà anche l'adozione della determinazione a contrattare. Per gli incarichi compresi tra 20.000,00 e 40.000,00 euro l'affidamento diretto sarà preceduto da un confronto competitivo fatto tra almeno due offerte di soggetti scelti o selezionati dal R.U.P.

L'affidamento potrà avvenire su base discrezionale e fiduciaria, con obbligo di motivazione, sulla base di uno o più dei seguenti presupposti e principi:

- a) principio di rotazione;
- b) disponibilità all'espletamento dell'incarico nei termini necessari all'Amm.ne Com.le;
- c) idoneità curriculare;
- d) specificità della prestazione;
- e) parità di trattamento;
- f) non discriminazione.

In alternativa e/o ad integrazione dei principi di cui sopra il Responsabile Unico del Procedimento potrà fare ricorso a specifiche indagini di mercato, precedute da idonee forme di pubblicità, caratterizzate da una eventuale successiva selezione, tra i candidati ritenuti idonei, mediante "sorteggio" da svolgersi in seduta pubblica.

L'importo di 40.000,00 euro rappresenta anche il limite /soglia massima dell'/degli incarico/chi affidabile/i nello stesso anno allo stesso professionista, fatti salvi i casi particolari, ad esempio: completamento successivo e conseguente a servizi o prestazioni precedentemente conferiti; l'affidamento del nuovo servizio sia derivante da nuove condizioni sopravvenute, non previste e non prevedibili al momento del conferimento dell'incarico originario e risulti necessario garantire la continuità della prestazione. Inoltre, tale soglia non costituirà impedimento qualora il superamento derivi da fatti e circostanze non imputabili al tecnico, ad esempio: importi modificati tra i diversi livelli di progettazione, varianti, accoglimento di riserve contabili, ecc.

PER INCARICHI DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000,00 E FINO A 100.000,00 EURO

Per l'affidamento degli incarichi di importo superiore a 40.000,00 euro si procederà, coerentemente al combinato disposto dell'art. 91, comma 2, dell'art. 57, comma 6, e dell'art 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dell'art. 267 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 16.02.2007, esecutiva, e successive modifiche, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, rotazione, mediante procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di un bando di gara, previo esperimento di gara informale. L'invito dovrà essere rivolto ad almeno cinque

soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei (fatta salva la necessità di comprovare in sede di selezione dei candidati o di gara i requisiti previsti dal R.U.P.).

I soggetti da invitare saranno selezionati dal R.U.P. sulla base di indagini di mercato - condotte con avvisi pubblici esplorativi per l'acquisizione di manifestazioni di interesse all'affidamento - ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici predisposti dalla Stazione Appaltante nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 267 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Per l'affidamento del servizio specifico, la selezione dall'elenco o tramite l'indagine di mercato, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l'invito, può essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso le seguenti modalità di scelta, previa verifica della documentazione allegata alle candidature presentate e dei prescritti requisiti:

- sorteggio da svolgersi in seduta pubblica;
- valutazione comparativa, effettuata dal R.U.P., delle referenze professionali con i seguenti criteri: capacità professionale acquisita; ruolo specifico ricoperto dal professionista nell'ambito dei servizi prestati; effettivo apporto del soggetto nella prestazione esibita come qualificazione; importo dei servizi eseguiti; importo complessivo delle opere oggetto dei servizi tecnici espletati;

delle operazioni di verifica della correttezza formale delle candidature, della documentazione presentata e della selezione dei soggetti da invitare sarà redatto apposito verbale.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti concorrenti la valutazione delle referenze professionali dei mandanti integrerà la valutazione delle referenze del capogruppo nella misura in cui il loro apporto al raggruppamento sia ritenuto essenziale e/o migliorativo. Nel caso di società saranno valutate le referenze riferite ai professionisti indicati come incaricati delle relative prestazioni.

Qualora nel corso della procedura di selezione o di gara si verifichi che alcuni dei candidati invitati non confermino il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nella lettera d'invito, ed il numero dei candidati definitivamente ammessi (in possesso dei prescritti requisiti) sia inferiore a tre, si dichiarerà non valido l'esperimento di gara e si dovrà procedere ad una nuovo invito integrando il numero dei partecipanti (sempre che sussistano altri aspiranti idonei) individuandoli, possibilmente, dallo stesso elenco di operatori o dalla medesima indagine di mercato o con scelta diretta effettuata dal R.U.P. In questa ipotesi i partecipanti della prima tornata di gara che hanno dimostrato il possesso dei requisiti richiesti dovranno essere obbligatoriamente invitati nuovamente.

Il procedimento di gara informale per incarichi di importo superiore a 40.000,00 e fino a 100.000,00 euro è caratterizzata da un duplice livello di selezione: a) la qualificazione; b) la scelta.

Al fine di assicurare il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara il R.U.P. potrà svolgere la fase di "qualificazione" anche mediante un procedimento preliminare ed autonomamente disciplinato (prequalificazione nella fase di acquisizione delle manifestazioni di interesse) rispetto alla fase di "scelta".

A) QUALIFICAZIONE

A norma dell'art. 57, comma 6, ultima parte, del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) e dell'art. 267 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Stazione Appaltante deve procedere alla scelta dell'operatore economico (ovvero del professionista da incaricare) previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziario e tecnico organizzativi.

REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI E TECNICO ORGANIZZATIVI

L'avviso o la lettera d'invito dovranno indicare i requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-organizzativa tra quelli indicati dall'art. 263 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

I requisiti necessari dovranno essere selezionati (per entità e natura) in rapporto alle specificità del servizio oggetto di affidamento sulla base di una valutazione tecnica del Responsabile Unico del Procedimento.

Saranno presi in considerazione solo progettazioni o servizi svolti su opere simili. La similarità verrà dedotta in base alla classificazione omogenea contenuta nell'all. O del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Nel caso di associazioni o società di professionisti dovrà rilevare la sola esperienza curriculare dei componenti fisici che compongono l'associazione o la società candidata e che verranno effettivamente

impegnati nello svolgimento del servizio (sulla base di una specifica dichiarazione);

Ai soggetti da invitare dovrà essere richiesto di fornire l'elenco dei professionisti che svolgeranno personalmente i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Nel caso di precedenti servizi svolti in associazione (o in società) sarà pesata la sola quota parte della specifica prestazione svolta dai singoli professionisti candidati. In questo caso sia la prestazione svolta sia la quota di competenza dovrà essere espressamente indicata pena la non computazione della stessa.

Ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. i raggruppamenti temporanei di professionisti devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza.

B) SCELTA

La selezione del soggetto a cui conferire l'incarico per l'espletamento del servizio dovrà avvenire applicando uno dei due seguenti criteri di aggiudicazione:

- sulla base del prezzo più basso;
- sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da svolgersi con riferimento alle linee guida ed alla procedura stabilite dall'allegato M) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. che si intendono qui integralmente richiamati.

La selezione del candidato compete ad un'apposita Commissione, disciplinata dal successivo art. 6, mentre l'atto formale di affidamento definitivo è riservato al responsabile del settore competente, su iniziativa del RUP.

ARTICOLO 6 - COMMISSIONI ESAMINATRICI ED AGGIUDICATRICI

1. Ad eccezione delle ipotesi di affidamento diretto espletate direttamente dal R.U.P. di concerto con il responsabile del settore competente, le gare informali per gli affidamenti dei servizi di cui al presente regolamento dovranno essere espletate ed aggiudicate provvisoriamente da specifiche Commissioni con appositi verbali.

2. Le Commissioni di cui al comma 1 sono così costituite:

A) Commissione esaminatrice o aggiudicatrice – Commissione o seggio di gara:

- Responsabile del settore competente – *presidente*;
- Responsabile Unico del Procedimento – *componente*;
- Altro dipendente comunale di livello "C" o superiore – *componente*;

nel caso in cui il responsabile del settore competente ed il R.U.P. coincidano soggettivamente, il secondo componente della commissione sarà un dipendente del Comune di livello "C" o superiore. Le funzioni di segretario verbalizzante possono essere svolte o da dipendente comunale di livello "C" o superiore o da uno dei componenti della Commissione. E' consentita la costituzione di un'Autorità che presiede la gara nella persona del Responsabile del settore competente alla presenza di due testi, le funzioni di segretario verbalizzante possono essere svolte dallo stesso responsabile competente. Per le eventuali sostituzioni del Responsabile competente, dovute ad assenza o impossibilità o incompatibilità, provvede il Segretario comunale.

B) nel caso in cui l'affidamento del servizio venga effettuato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Commissione giudicatrice o di valutazione) la Commissione giudicatrice deve essere composta secondo le prescrizioni contenute nell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In particolare, la Commissione è presieduta di norma dal responsabile del settore competente.

I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i responsabili dei settori/servizi comunali o tra tecnici esperti nelle materie dipendenti della stazione appaltante o di altre pubbliche amministrazioni. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dalla normativa vigente in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente

sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ovvero, in subordine, con un criterio di rotazione, tra gli appartenenti agli ordini professionali con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, aventi specifiche e comprovate competenze e qualificazione nell'oggetto dell'affidamento.

ARTICOLO 7 - CAUZIONE CONTRATTUALE

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 268 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., non è richiesta alcuna cauzione, né provvisoria né definitiva, nell'ambito di gare d'appalto e di affidamenti per la redazione della progettazione, del piano di sicurezza e di coordinamento e per i compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento.

ARTICOLO 8 - GARANZIE PER RESPONSABILITÀ PROGETTUALE

1. Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. e dell'articolo 269 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nei contratti per l'espletamento di servizi di progettazione, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Salvo diversa esplicita previsione da parte del R.U.P., i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 111 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per tutti gli affidamenti di incarichi professionali aventi importo fino a 20.000,00 euro, a condizione che siano comunque muniti di adeguata polizza generica di responsabilità civile.
2. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. rese necessarie in corso di esecuzione così come ulteriormente dettagliati dall'art. 269 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
3. La garanzia, deve essere prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1.000.000,00 di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa.
4. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale.
5. Nei contratti stipulati dal Comune per l'espletamento di incarichi di progettazione deve essere richiamata la disciplina di cui all'art. 111 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. e all'art. 269 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 9 - CONVENZIONI E LETTERE D'INCARICO

1. Per incarichi di importo pari o superiore a 20.000,00 euro si procederà alla stipula della convenzione d'incarico che preveda almeno le seguenti condizioni di contratto, da determinare di volta in volta, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in rapporto alla specifica prestazione, a discrezione del responsabile del settore competente:
 - a. specificazione di dettaglio dell'oggetto della prestazione (con eventuale riferimento al documento preliminare alla progettazione di cui all'art. 15, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);
 - b. corrispettivo computato con lo sconto offerto sulla base d'asta (fissata quest'ultima mediante le vigenti tariffe professionali ed i regolamenti interni dell'Ente ovvero come stabilito nel precedente art. 4);
 - c. termini di espletamento delle prestazioni previste;
 - d. previsione delle garanzie assicurative di cui all'art. 7;
 - e. previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell'incarico per inadempimenti e/o

ritardi nei rispetto dell'entità e dei limiti di cui all'art. 257 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

- f. previsione di clausole risolutive espresse;
 - g. clausola arbitrale (da inserire solo se ritenuta opportuna);
 - h. obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;
 - b. clausole riferite alla specificità della prestazione.
2. Per incarichi di importo inferiore a 20.000,00 euro si potrà procedere all'affidamento del servizio con una lettera d'incarico sottoscritta, per accettazione, dal professionista incaricato. Tale lettera d'incarico dovrà contenere, in linea di massima, gli elementi contrattuali suindicati per le convenzioni relative ad incarichi di importo superiore a 20.000,00 euro, salvo quelli ritenuti eccessivi in rapporto all'entità specifica della prestazione da espletare, nel qual caso le modalità minime sono quelle "d'uso commerciale" stabilite nel vigente comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 16.02.2007, esecutiva, e successive modificazioni, ai sensi del R.D. 18.11.1923 n. 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato".

ARTICOLO 10 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento entra in vigore, decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Le norme sopravvenienti, se di rango superiore, si intendono immediatamente applicabili, qualora disciplinino materie oggetto del presente regolamento e configurino ipotesi di incompatibilità.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, e non già direttamente riservato alla legge si applicano, in quanto compatibili le norme regolamentari vigenti.